



DRPC

SERVIZIO RISCHI SISMICO E VULCANICO – S.3

Prot. **032448/S03/DRPC Sicilia** del **31 MAG. 2019**

all' ANCE SICILIA
via A. Volta, 44
90133 Palermo
ance.sicilia@pec.ance.it

Oggetto: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 9 MAGGIO 2016, N. 340.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL NASTRO AUTOSTRADALE A SEGUITO DEI FENOMENI DISSESTATIVI CHE HANNO INTERESSATO IL VERSANTE IN CORRISPONDENZA DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 32+700 DELL'AUTOSTRADA A/18 MESSINA-CATANIA.

COD.: 340_C21 - CUP: J37H16000840003 - CIG: 7872565627 - CPV: 45221241-3.

In riscontro alla nota 17 maggio 2019, n. 072/2019 con la quale sono evidenziate "criticità" relative a:

- 1. categoria prevalente richiesta nel bando e disciplinare di gara per la qualificazione SOA delle imprese;*
- 2. requisiti di qualificazione dello staff tecnico del concorrente con richiesta di avvenuto espletamento dei servizi analoghi alle proposte migliorative o, in assenza, di indicare o associare 1 o più progettisti qualificati;*

si rileva quanto segue.

1. CATEGORIA PREVALENTE

L'individuazione della categoria OG4 quale tipologia afferente ai lavori prevalenti scaturisce dalla concreta disamina dell'intervento in appalto. In tal senso, si evidenzia che sia la tipologia dell'intervento che i mezzi d'opera e le maestranze da impiegare, nonché le modalità operative inerenti alla parte in galleria, sono entrambe riconducibili alla predetta categoria OG4, costituendo prevalentemente attività di scavo a foro cieco (carreggiata di monte) e di realizzazione delle connesse opere strutturali,.

Peraltro, è appena il caso di evidenziare che per il progetto in parola sono stati acquisiti i pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni del Comitato Tecnico Amministrativo (CTA), della Commissione di Verifica istituita presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. e presso la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza che venisse sollevata alcuna eccezione in merito all'attribuzione della categoria OG4 ai lavori prevalenti.

2. STAFF TECNICO

L'Amministrazione, improntando le procedure concorsuali al cosiddetto istituto delle "migliorie" e ponendo a base di gara un progetto esecutivo rispetto al quale i concorrenti, nei limiti di quanto indicato negli elaborati di gara, possono presentare apposite proposte migliorative seppur rimanga preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione medesima, ha inteso avvalersi della facoltà di introdurre nella *lex specialis* della gara disposizioni atte a consentire la partecipazione di soggetti qualificati sotto il profilo professionale e ha esercitato detto potere discrezionale fissando requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme che sovrintendono all'appalto di opere pubbliche.

Il predetto requisito (ovvero la mera iscrizione al competente Ordine professionale e l'esecuzione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a tipologie di opere analoghe a quelle in appalto) è stato introdotto in ragione della peculiarità della prestazione richiesta (progettazione delle migliorie) e non incide sui limiti di logicità e ragionevolezza dei requisiti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, ma risponde alla volontà di questa stazione appaltante di integrare l'offerta tecnica con un elemento essenziale che assicuri la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa anche mediante la dimostrazione della capacità professionale del soggetto che elabora la proposta delle migliorie da apportare al progetto esecutivo posto a base di gara e che, in caso di aggiudicazione, diventeranno parte integrante del contratto d'appalto.

Infine, in riferimento alla richiesta di proroga della data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, si chiarisce che ai fini della procedura appare del tutto ininfluenza la rettifica apportata al bando di gara a seguito di un mero errore di digitazione. È del tutto evidente, infatti, che la classifica dei lavori in categoria OG4 (erroneamente indicata nella IV) non può che essere correlata al relativo importo e, pertanto, come correttamente indicato nel disciplinare di gara, dev'essere pari o superiore alla VI.

Pertanto, in considerazione del tempo assegnato per la presentazione delle offerte e che a far data dall'8 maggio 2019 è pari a 37 giorni (maggiore di quello previsto dal Codice), questa stazione appaltante non accoglie la richiesta di proroga.

Il Dirigente del Servizio
ing. Nicola Alleruzzo

